

Registro Generale n. 219

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE

N. 70 DEL 10-04-2020

Ufficio: **MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

Oggetto: Acquisto gasolio autotrazione per mezzi com.li (Ord. Mepa 5459967). Impegno di spesa ditta Eni Fuel spa.
--

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di aprile, il Responsabile del servizio **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 4 del 20.06.2019 - prot. n. 6464/2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.

135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.0001 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTA la necessità di acquistare gasolio artico per autotrazione, da destinare all'alimentazione dei mezzi di proprietà comunale, ed a tal uopo è stata utilizzata la procedura informatica predisposta dal MEF (www.acquistinretepa.it) convenzione CONSIP;

RITENUTO di dover provvedere in merito, assumendo regolare impegno di spesa per l'acquisto di 3.000 litri di gasolio da autotrazione, in quanto in questo periodo si rendono necessari molti interventi a sostegno della popolazione del Comune sia nel capoluogo sia nelle frazioni;

PRESO ATTO che il prezzo offerto dalla ditta ENI Fuel S.p.a. con Sede in VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51, 00142, ROMA (RM), P.iva 02701740108, secondo quanto stabilito dalla convenzione Consip, alla data odierna è di euro 2.739,60 + IVA per 3000 litri;

ACQUISITO il CIG n. 8270121FBB;

VISTO che il durc della Ditta Eni Fuel S.p.a. risulta regolare AL Prot n. INAIL_20888103 con scadenza regolarità il 22/07/2020;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

AFFIDARE alla ditta ENI Fuel S.p.a. con Sede in VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51, 00142, ROMA (RM), P.iva 02701740108, la fornitura litri 3000 di gasolio artico per autotrazione, da destinare all'alimentazione dei mezzi di proprietà comunale, aderendo all'apposita convenzione Consip S.p.A. reperibile al sito per gli acquisti in rete della P.A. (CIG – Ordine di Acquisto MEPA n. 5459967) per l'importo di euro 2.739,60 oltre l'IVA al 22% per € 602,71 così per complessivi €. 3.342,31;

IMPUTARE la somma complessiva di 3.342,31 al cap. 2000 (cod. bil. 10.05-1.03.01.02.000) del bilancio 2020 in fase di redazione, gestione competenza, che presenta adeguata disponibilità;

¹ L'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019) ha elevato l'importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Visso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 10-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal20-04-2020 al05-05-2020

Li 20-04-2020 Reg. n. 361

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 20-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI